

GIANPAOLO MONTINI\*

## AGENDA PER UNA EVOLUZIONE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CANONICA

«Ante et retro oculus»<sup>1</sup>

Fecha de recepción: 12 de enero de 2022

Fecha de aceptación: 24 de febrero de 2022

**SOMMARIO:** Nel contesto della tematica delle sfide che attendono il diritto della Chiesa quarant'anni dopo la promulgazione del Codice vigente, l'articolo si propone di preconizzare l'evoluzione auspicata della giustizia amministrativa canonica, ripartendo le responsabilità dell'agenda tra i vari soggetti della missione della Chiesa, a partire dai fedeli fino al Legislatore supremo e universale.

L'evoluzione del sistema di giustizia amministrativa — forse come ogni altro ambito del diritto — non può essere caricato sulle spalle del solo legislatore, ma è opera corale: dai fedeli che devono sviluppare una maggiore coscienza dei propri diritti di partecipazione della missione della Chiesa, agli avvocati che devono operare con maggiore competenza e coraggio, ai Dicasteri della Curia Romana che devo-

---

\* Pontificia Università Gregoriana, Roma: g.montini@unigre.it

<sup>1</sup> È un modo di dire ampiamente diffuso, che si trova più frequentemente nell'elogio di persone, che si intendono così indicare come prudenti, circospette. Ha origine biblica, se non già romana (in Giano bifronte), risalendo alle visioni apocalittiche degli esseri viventi «pieni di occhi, davanti e dietro» (Ap 4,6).

Si può riferire, come nel nostro caso, all'atteggiamento prudente di chi guarda al futuro senza trascurare la valutazione del passato.

no maggiormente proceduralizzare i ricorsi gerarchici, ai Vescovi diocesani che devono sviluppare normative più efficaci di conciliazione. L'articolo espone in particolare alcune proposte per una evoluzione della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la proposta che il Legislatore supremo e universale consenta l'istituzione di tribunali amministrativi locali su richiesta di singole Conferenze episcopali.

**PAROLE CHIAVE:** giustizia amministrativa; ricorsi gerarchici; tribunali amministrativi locali.

### ***Agenda for the Evolution of Canonical Administrative Justice***

**ABSTRACT:** In the context of the theme of the challenges awaiting the law of the Church forty years after the promulgation of the current Code, the article proposes to foresee the desired evolution of canonical administrative justice, sharing the responsibilities of the agenda among the various subjects of the mission of the Church, starting from the faithful up to the supreme and universal legislator. The evolution of the administrative justice system — perhaps like every other area of law — cannot be carried on the shoulders of the legislator alone, but is a choral work: by the faithful who must develop a greater awareness of their rights to participate in the mission of the Church, to the lawyers who must operate with greater competence and courage, to the Dicasteries of the Roman Curia who must more proceduralise hierarchical recourses, to the diocesan Bishops who must develop more effective regulations for conciliation regulation. The article sets out in particular some proposals for an evolution of the jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura and the proposal that the supreme and universal legislator allows the establishment of local administrative courts at the request of individual Bishop's Conferences.

**KEY WORDS:** administrative justice; hierarchical recourses; local administrative tribunals.

## **1. PREMESSE**

I trent'anni trascorsi nell'attività della Segnatura Apostolica mi hanno insegnato, complice anche la natura di essa quale Supremo Tribunale, che «il sistema va fatto funzionare» e, in base a questo criterio fondamentale di realtà, che va trovato nel diritto vigente tutto quanto è necessario per «farlo funzionare».

Questa autentica scuola mi ha reso molto meno fiducioso nel cosiddetto *ius condendum*, troppo spesso e troppo semplicisticamente invocato per risolvere problemi di apparente scollamento o distanza tra lo *ius*

*conditum* e le esigenze di giustizia che si presentano quotidianamente all'attenzione di Superiori e tribunali.

Questo non significa estromettere il Legislatore dallo *ius condendum*: lo stesso Legislatore infatti si è compromesso esplicitamente nello *ius condendum* con quell'ultimo canone del Codice che, richiamando improvvisamente la *salus animarum* quale *suprema lex*, non ha voluto se non

«[...] aprire la strada a tutta quella successiva legislazione (particolare, peculiare, speciale e universale) che, con il tempo, la coscienza ecclesiale, attraverso la competente autorità legislativa, avesse ritenuto di dover promulgare per realizzare la miglior legge positiva possibile. Un atto perciò di umiltà e una presa di responsabilità da parte del Legislatore. Un atto di umiltà riconoscendo che il Codice non sarà cronologicamente l'*ultima* («suprema») legislazione: ne seguiranno altre. Un atto di responsabilità per il fatto che il Legislatore si impegna a rivedere la legge positiva promulgata quando avvertirà che è inadeguata, anche attraverso il rilevamento della coscienza ecclesiale che con ragione e con particolare frequenza invochi la *suprema lex* della *salus animarum*. Un richiamo, infatti, troppo frequente alla *salus animarum* potrebbe, anche se non necessariamente, significare che la legislazione positiva è inadeguata, insufficiente. Quella clausola [*salus animarum* *suprema lex*], pertanto, di cui è autore il Legislatore stesso che promulga il Codice, è la sua promessa che *data occasione* tornerà a legiferare, fedele al suo compito di fare leggi per il bene comune. Di sola legge suprema, infatti, non può vivere una comunità, come sulla sola legge naturale, nessuna comunità può reggersi»<sup>2</sup>.

Certo non si deve escludere dallo *ius condendum* il Legislatore, ma non si può farne l'unico attore, non foss'altro perché ciò esautorerebbe chi propone da ogni responsabilità di valutare la congruenza tra la situazione di fatto e la nuova norma da promulgare, e di operare fattivamente, nei limiti della propria competenza, per la medesima congruenza.

È per questa ragione principale che il presente contributo sulla giustizia amministrativa, ossia sull'agenda che la Chiesa dovrebbe avere nei prossimi anni in merito alla giustizia amministrativa canonica, procede per gradi, indicando per ogni soggetto ecclesiale, dal «basso verso l'alto» se così è lecito esprimerci, il contributo di ciascuno ad una «nuova» giustizia amministrativa.

---

<sup>2</sup> Gianpaolo Montini. "La menzione della *salus animarum* nell'ultimo canone del Codice". In *Mélanges en l'honneur du professeur Pierre Branchereau. Liber amicorum*, 41-55. Châteauneuf-sur-Charente: Frémur Éditions, 2022.

## 2. I FEDELI

L'evoluzione della normativa nel campo della giustizia amministrativa è propiziato, anzitutto, da fedeli che, coscienti della propria dignità, vocazione e responsabilità, si rivolgono ai Superiori rivendicando i propri diritti, che sono, prima di tutto, i *diritti a partecipare alla missione* della Chiesa.

La rinuncia a rivendicare i propri diritti è sovente troppo facilmente riferita alla virtù secondo cui tra i credenti è meglio subire un torto che richiedere giustizia.

Le centinaia di ricorsi che dai fedeli degli Stati Uniti sono giunti ai Dicasteri della Curia Romana e poi alla Segnatura Apostolica aventi ad oggetto soppressione di parrocchie e riduzione di chiese (parrocchiali) ad uso profano, non sono una patologia della vita ecclesiale di quella nazione, bensì il segno della volontà di quei fedeli, complice fors'anche la loro tradizione civile, di partecipazione alla vita e alle scelte della Chiesa. Nazioni che hanno avuto una entità simile del fenomeno, non hanno riscontrato un uguale volume di ricorsi, manifestando così un disinteresse per scelte ecclesiali rilevanti, lasciate passivamente ai «chierici».

Quanto più, pertanto, i fedeli (laici) saranno coscienti della propria identità e missione nella Chiesa, dei propri doni e carismi ricevuti da Dio, e da amministrare come buoni economi, tanto più, interloquendo con i propri Pastori, incrementeranno una sana prassi di giustizia amministrativa.

## 3. GLI AVVOCATI

L'esercizio della giustizia amministrativa sovente è accompagnato dal patrocinio di avvocati, che assistono i fedeli ricorrenti, determinandone quasi sempre le scelte rivendicative o difensive.

Si tratta di un *munus* che richiede competenza (una specifica competenza) e che insieme esige fermezza: l'appartenenza (tutelata) agli appositi albi mette al sicuro l'avvocato intraprendente e fedele da non troppo eventuali malumori dell'Autorità ecclesiastica, che può vedere di cattivo occhio una loro eccessiva intraprendenza difensiva in favore dei fedeli<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Con incredulità, prima, e con vero rammarico, poi, si è potuto verificare in un caso il deteriorarsi dei rapporti *istituzionali* che un avvocato intratteneva con un Dicastero della Curia Romana a motivo della difesa che il medesimo avvocato aveva

Esistono spazi nei quali la *competenza* degli avvocati può far progredire la giustizia amministrativa.

Nell'ambito del contenzioso amministrativo suona come rinunciatario che gli avvocati abbiano praticamente dimenticato di chiedere l'applicazione del n. 107 della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae* [= REU] (attualmente art. 123 §3 della costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB]; artt. 34 §3 e 104 della *Lex propria*), che consente alla Segnatura Apostolica di giudicare *nel merito* le cause affidatele dal Romano Pontefice o da un Dicastero della Curia Romana.

Allo stesso modo, al momento della *delibatio oralis summaria*, ossia la concordanza del dubbio in una causa contenziosa amministrativa, gli avvocati raramente reagiscono alla proposta della formula *standard* («An constet de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad actum Dicasterii»), anche quando la prospettazione della causa, pur mantenendosi nei limiti della legittimità, ammetterebbe una articolazione del dubbio attraverso passaggi che comprendono anche la verifica giudiziale di *fatti intermedi*.

#### 4. I DICASTERI DELLA CURIA ROMANA QUALI SUPERIORI GERARCHICI

È a tutti nota la disavventura nella revisione del Codice<sup>4</sup>, che ha lasciato senza procedura la trattazione dei ricorsi gerarchici, che pertanto oggi — *iure Codicis* — non hanno un *ordo procedendi* universale vincolante. Si assiste in questo modo ad una varietà di modi di procedere, da quello sbrigativo che risolve un ricorso gerarchico in quattro giorni, comprensivi di giorni festivi<sup>5</sup>, e un ricorso gerarchico che apre con l'occasione una istruttoria impegnativa<sup>6</sup>.

Una revisione appropriata degli *Ordines* (Regolamenti) dei singoli Dicasteri, che preveda una *ratio procedendi* vincolante, ancorché non troppo

---

assunto presso la Segnatura Apostolica in un ricorso avverso un atto di quel Dicastero (cf. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal* [= SSAT], prot. n. 53787/18 CA).

<sup>4</sup> Cf. Gianpaolo Montini. "La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice". *Periodica de re canonica* 102 (2013): 667-668.

<sup>5</sup> Cf. la posizione presso SSAT, in una *Suspensionis*, prot. n. 36295/04 CA.

<sup>6</sup> Cf. recentemente, Congregazione per il Clero, decreto, 9 marzo 2019, prot. n. 20191060.

macchinosa, da applicare in ogni ricorso gerarchico per una valutazione incisiva della legittimità dell'atto impugnato e per una valutazione motivata dell'opportunità della decisione impugnata, contribuirebbe in forma notevole allo sviluppo della giustizia amministrativa.

Non raramente il Supremo Tribunale, chiamato a giudicare della legittimità dell'atto del Superiore gerarchico, ha dovuto sconsolatamente ammettere che l'atto impugnato non eccedeva i limiti della legittimità, pur avendo letto nelle carte il reale, grave e giustificato disagio dei fedeli che avrebbero desiderato una decisione diversa, più *opportuna* nel caso.

A volte — seppur raramente — il Supremo Tribunale fa osservare nelle proprie sentenze o decreti definitivi le manchevolezze di queste trattazioni dei ricorsi gerarchici. In un caso la Segnatura Apostolica ha, per esempio, stigmatizzato la disinvoltura con la quale un Dicastero — in spregio del suo stesso pur blando Regolamento — aveva respinto un ricorso gerarchico sulla semplice base delle prime osservazioni del ricorrente, senza interpellare il vescovo autore del decreto, senza considerare che il ricorrente aveva inviato con il ricorso pochi documenti sulla base dell'assicurazione che il vescovo avrebbe informato compiutamente la Santa Sede<sup>7</sup>.

In un altro caso la Segnatura Apostolica ha osservato — finora inutilmente<sup>8</sup> — che la attuale prassi dell'emissione del decreto di escaustrazione imposta (c. 686 §3) è al limite della legalità e in questo non favorisce la difesa tempestiva dei diritti dei consacrati<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> «Congregatio autem, tamquam superior hierarchicus recursum adversus translationem parochi recipiens, non continetur mera consideratione animadversionum et documentorum ab ipso recurrente propositorum, sed pro sua competentia et discretionem rem pressius investigare potest et interdum debet (cf. art. 77, *Regolamento della Congregazione per il Clero*)» (SSAT, sentenza definitiva in una *Translationis, coram* Guimarães, 7 novembre 2013, prot. n. 45923/11 CA, n. 7, in *Monitor ecclesiasticus* 134 [2019]: 42).

<sup>8</sup> Cf., da ultimo, sentenza definitiva in una *Excaustrationis impositae, coram* Daneels, 25 giugno 2020, prot. n. 53888/18 CA, n. 2.

<sup>9</sup> «Patres tamen animadvertunt optandum esse ut Dicasteria rationes motivas fusius exponant in huiusmodi decretis. Nam motivatio valde summaria, etsi iuxta strictam litteram legis sufficiens, facile ansam dat recursui ad Signaturam Apostolicam; ex decreto bene motivato, e contra, quodammodo iam apparere potest ulteriorem recursum ad hoc Supremum Tribunal inutilem fore. Periculum insuper habetur insufficientiae motivationis, si rationes decidendi nimis summarie expressae sunt; insufficientia autem motivationis aequiparatur eiusdem defectui» (SSAT, decreto definitivo in una *Excaustrationis, coram* Silvestrini, 5 maggio 1990, prot. n. 18061/86 CA, n. 8, in W. L. Daniel, ed. *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*. Montréal: Wilson & Lafleur, 2011, 260-174).

In un altro caso fu lo stesso Sommo Pontefice che restituì *in terminos* per accedere alla Segnatura Apostolica un ricorrente che — a fronte di un decreto incisivo di limitazione delle sue facoltà sacerdotali — aveva ricorso al competente Dicastero, sentendosi dire semplicemente dai Superiori della Congregazione di «mettersi d'accordo» con il proprio vescovo<sup>10</sup>.

## 5. IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Un contributo decisivo al progresso della giustizia amministrativa è compito che è stato svolto e attende di essere ulteriormente svolto dalla Segnatura Apostolica, in quanto unico e supremo tribunale amministrativo nella Chiesa.

È un compito che ha già finora svolto.

Ma è compito che è chiamata a ulteriormente svolgere. Si possono indicare esemplificativamente alcune evoluzioni maggiormente richieste e che la giurisprudenza della Segnatura Apostolica può realizzare, in quanto non richiedono una innovazione della legislazione vigente.

### 5.1. LA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA SULLA RIPARAZIONE DEI DANNI DA ATTO ILLEGITTIMO<sup>11</sup>

La comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica è stata finora caratterizzata dalla stretta, o forse addirittura restrittiva, applicazione della facoltà attribuitale dalla costituzione *Pastor bonus* (art. 123 §2), ossia «di giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo».

La vigente stretta interpretazione si manifesta nel decidere dei danni *se e soltanto se*: 1) i danni sono provocati direttamente e immediatamente dall'atto dichiarato illegittimo; 2) la richiesta di riparazione dei danni si cumula al ricorso contenzioso amministrativo sulla illegittimità dello stesso atto.

<sup>10</sup> Cf. SSAT, sentenza definitiva in una *Exercitii ministerii, coram Versaldi*, 29 novembre 2017, prot. n. 50273/15 CA. *Ius canonicum* 60 (2020): 843-852.

<sup>11</sup> Cf., più dettagliatamente, in Gianpaolo Montini. "La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica". *Ius Ecclesiae* 33 (2021): 537-567.

Quanto al primo profilo si tratta di rilevare che comunemente l'atto impugnato è l'occasione di attività conseguenti, e queste ultime sono spesso all'origine di danni per il ricorrente. Non pare conforme alle esigenze di giustizia, per esempio, separare così radicalmente l'atto illegittimo impugnato e la sua notificazione, così da non riconoscere i danni prodotti dall'atto, perché furono prodotti dalla sua notificazione, operata magari da altri soggetti rispetto all'autorità ecclesiastica che ha emanato l'atto. D'altronde la interpretazione giurisprudenziale estensiva non sarebbe distante da quella avvenuta laddove la *Lex propria* accanto alla sospensione dell'atto impugnato ha ammesso i rimedi di altre azioni cautelari, tese a sospendere atti che sono conseguiti all'atto impugnato.

Quanto all'altro profilo (negazione dell'autonomia dell'azione di riparazione dei danni), la posizione fu confermata nell'*iter* di preparazione della *Lex propria*, durante il quale, dopo aver acquisito il parere di due esperti e discusso della questione in Congresso, fu deciso di omettere al riguardo ogni accenno nella *Lex propria*, consentendo così di continuare sulla linea giurisprudenziale comune. Anche in questo caso la Segnatura Apostolica potrebbe procedere con una modesta innovazione della sua giurisprudenza. Infatti è opinione comune che la locuzione «In his casibus» dell'art. 123 §2 PB, costitutivo della competenza per danni nella Segnatura Apostolica, può lessicalmente supportare l'azione autonoma, separata dal giudizio di illegittimità. D'altronde in questi anni si è sufficientemente verificato che il timore di una colluvie di cause di danni in Segnatura Apostolica fu infondato. L'innovazione giurisprudenziale, inoltre, ha la possibilità di procedere per gradi in questa apertura all'azione autonoma, riconoscendo dapprima, per esempio, la possibilità di rinuncia al giudizio di illegittimità e la sopravvivenza del giudizio sui danni, e parimenti richiedendo il necessario rispetto dei vigenti termini per il ricorso contenzioso amministrativo anche per la richiesta di riparazione dei danni. La proposta innovazione consentirebbe di venire incontro anche a una distorsione imbarazzante, ossia il rinvio cieco ad altra autorità indeterminata per la riparazione dei danni nel caso si impugni un atto amministrativo emesso e poi revocato, e quindi inesistente al momento del ricorso (gerarchico e giurisdizionale).

La dottrina, ma soprattutto l'esperienza di fedeli che hanno reclamato giustizia in questi casi, chiedono alla Segnatura Apostolica qualche passo in avanti per una giustizia più celere e semplificata.

## 5.2. L'AMMISSIBILITÀ DI RICORSI AVVERSO LA NEGAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La giurisprudenza della Segnatura Apostolica finora non ha ritenuto ammissibile la richiesta di sospensione di un atto amministrativo, se non è proposto simultaneamente il ricorso contenzioso amministrativo relativo al medesimo atto<sup>12</sup>.

In altre parole se l'autore del decreto non sospende l'atto impugnato entro dieci giorni dalla rimostranza e pure il Superiore gerarchico, adito subito a norma del c. 1736 §2, la nega, la sospensione può essere chiesta alla Segnatura Apostolica solo dopo un lungo periodo, ossia dopo che l'autore del decreto ha risposto (trenta giorni) e il superiore gerarchico ha definito il ricorso gerarchico (tre mesi). Solo allora si può ricorrere alla Segnatura Apostolica contro la decisione del ricorso gerarchico e ivi cumulare la richiesta di sospensione.

Questo lasso di tempo è in molti casi intollerabile e comunque atto a ledere diritti e interessi di notevole importanza. Si pensi, per esempio, al ricorso avverso una grave misura cautelare illegittimamente imposta a norma del c. 1722 da un Vescovo diocesano. Il fedele che ne è colpito non può che attendere l'esaurimento della serie dei ricorsi (rimostranza e ricorso gerarchico al Dicastero competente) prima di poter chiedere alla Segnatura Apostolica la sospensione della misura cautelare, negata dalle autorità amministrative fino allora adite.

Le ragioni per questo allargamento interpretativo della giurisprudenza, oltre che di giustizia sostanziale, sono numerose: anche il c. 1736 prevede che il superiore gerarchico veda della sospensione dell'atto *negata* dall'autore del medesimo atto<sup>13</sup>; il superiore gerarchico vede della sospensione *prima* di essere investito del ricorso gerarchico (cf. §2); la sospensione è

---

<sup>12</sup> «Pro comperto habito quod iuxta communem huius Signaturae Apostolicae iurisprudentiam impugnari nequit suspensionem actus, quin recursus contentiosus administrativus apud idem Supremum Tribunal habeatur ob eundem recursum omissum vel ob nondum latam decisionem in recursu hierarchico» (SSAT, decreto del Segretario, 28 giugno 2016, prot. n. 51333/16 CA). Cf. pure SSAT, prot. n. 52635/17 CA.

<sup>13</sup> La normativa del c. 1736 non pare prevedere tecnicamente un *ricorso* avverso la denegata sospensione, forse perché la decisione della sospensione può essere sempre riformata al mutare delle circostanze. La menzionata ragione però non tiene sufficientemente conto che la stessa riformabilità è proprietà di ogni atto amministrativo (che pure è impugnabile) e che diverso è chiedere una nuova decisione sulla sospensione e sostenere la illegittimità o ingiustizia della medesima decisione. Cf.

materia di competenza della Segnatura Apostolica (cf. artt. 95-98 LP) e propria di una decisione che cade nell'ambito giudiziale, in cui il giudice valuta il *fumus boni iuris* del ricorso e il *periculum in mora*<sup>14</sup>.

### 5.3. L'APERTURA AD INNOVAZIONI RICHIESTE DA UNA COMPETENZA *DE MERITO CAUSAE*

Anche i sistemi di giustizia amministrativa continentali esemplati sul modello storico francese, il più sbilanciato verso una mera giurisdizione di legittimità, hanno dovuto presto imparare che doveva esserci in essi un'eccezione, chiamata in gergo, il giudizio di ottemperanza, ossia il giudizio *de merito* che interviene a rendere effettive le pronunce di un tribunale amministrativo a fronte della renitenza dell'autorità ecclesiastica alla loro esecuzione (denominata nel caso eufemisticamente «ottemperanza»).

La Segnatura Apostolica, che si è trovata di fronte alle stesse difficoltà e alle stesse sfide dei sistemi continentali di giustizia amministrativa, vi ha risposto solo recentemente con gli innovativi disposti degli artt. 90, 92-93 della *Lex propria*. La loro applicazione richiede una coraggiosa e preveggenze giurisprudenza, che appartiene al futuro.

Ne sono stimoli due casi recenti, di diverso segno.

Nel primo è stato lo stesso Sommo Pontefice — su richiesta del Dicastero — ad intervenire concedendo alla Segnatura Apostolica di procedere all'esecuzione delle proprie decisioni, *rectius* «di assegnare a codesto Supremo Tribunale *il giudizio di merito* su entrambi i casi in parola»<sup>15</sup>.

---

Gianpaolo Montini. *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*. Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso, 2021, 166-167; 171-172.

<sup>14</sup> «Pro comperto habito quod, iuxta communem H. S. T. iurisprudentiam, executionis suspensio ex duobus elementis inter se conexas pendet: priore loco, ponderanda est probabilitas decisionis favorabilis relate ad recursum quo actus legitimitas impugnatur; adeo ut quanto maior est illa probabilitas, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice; altero loco, diiudicanda est damnorum irreparabilitas in casu decisionis favorabilis, ita ut quanto plus actus amministrativi impugnati executio effectus parit, qui difficulter retraheri poterunt, tanto plus suspensionis concessio urget, et versa vice» (SSAT, decreto del Congresso, prot. n. 50461/15 CA. *Ius Ecclesiae* 29 [2017]: 668-669).

<sup>15</sup> Segreteria di Stato, lettera, 21 marzo 2020, prot. n. 486.604, presso SSAT, prot. n. 55055/20 CA; il corsivo è nostro. Si trattava di due casi nei quali l'avvocato dei ricorrenti, esausto per la remissività con la quale il Dicastero impegnava il Vescovo ad ottemperare alle decisioni della Segnatura Apostolica favorevoli ai ricorrenti, presentò una (anomala) istanza di ricasazione del Dicastero, cui corrispose alla fine la decisione del Sommo Pontefice.

Nel secondo caso, nel giudicare illegittima la chiusura di una chiesa, la sentenza della Segnatura Apostolica aggiunge:

«Affermativamente, ossia che consta della violazione della legge *in procedendo e in decernendo* relativamente al silenzio tenuto dalla Congregazione per il Clero quanto al ricorso gerarchico proposto il 28 dicembre 2016.

Effetto immediato di questa decisione (cf. art. 90 della *Legge propria*) è che la chiesa deve essere riaperta e si deve provvedere che talvolta almeno vi si celebrino atti di culto divino (cf. c. 1219)»<sup>16</sup>.

#### 5.4. I RICORSI CONTRO IL SILENZIO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

È noto che uno degli stimoli più forti all'innovazione nella giustizia amministrativa proviene nel momento in cui si ammette al ricorso contenzioso amministrativo il silenzio, ossia l'inerzia a decidere, dell'autorità ecclesiastica. Una mera giurisdizione di legittimità non può in modo soddisfacente risolvere questi ricorsi: dovrebbe dichiarare che l'autorità nel caso ha violato la legge *in procedendo*, omettendo di decidere per tutto il tempo stabilito; un risultato ben modesto, addirittura tautologico rispetto al prescritto del c. 57.

In questi casi — c'è qualche modesto esperimento nella giurisprudenza al riguardo<sup>17</sup> — la Segnatura Apostolica potrebbe, se il caso e gli atti lo permettono, porre ad oggetto del suo giudizio di illegittimità non tanto la *finzione* che il silenzio equivalga alla risposta negativa del Dicastero, ma la domanda di giustizia originaria alla quale con il silenzio si è data una risposta *sostanziale* negativa, la cui legittimità spetta alla Segnatura Apostolica nel ricorso contenzioso amministrativo giudicare.

<sup>16</sup> «Affirmative, seu constare de violatione legis in procedendo et in decernendo relate ad silentium Congregationis pro Clericis quoad recursum hierarchicum die 28 decembris 2016 propositum.

Effectus immediatus huius decisionis (cf. art. 90 *Legis propriae*) est quod ecclesia aperienda et providendum est ut saltem nonnumquam actus cultus divini ibi celebrentur (cf. c. 1219)» (SSAT, sentenza definitiva in una *Ecclesiae X. adaperiendae, coram* Mamberti, 8 ottobre 2019, prot. n. 53235/17 CA. *Periodica de re canonica* 111 [2022]: 316-317).

<sup>17</sup> Cf. SSAT, sentenza definitiva in una *Amotionis parochi, coram* Burke, 20 settembre 2012, n. 5.

## 6. I LEGISLATORI AL DI SOTTO DEL ROMANO PONTEFICE

Il vigente c. 1733 §2 interpella la responsabilità di Conferenze episcopali e di Vescovi nel prevedere e normare un ufficio o consiglio diocesano che prevenga i ricorsi (rimostranza, ricorso gerarchico e ricorso contenzioso amministrativo), propiziando soluzioni eque alla controversia nascente.

Il panorama della risposta a questo appello del Legislatore universale non è a tutt'oggi incoraggiante: pochissime sono le Conferenze episcopali che hanno imposto la costituzione di questi uffici diocesani; la maggioranza ha lasciato ai Vescovi diocesani la scelta (ciò che peraltro già il c. 1733 §2 prevede).

D'altronde anche l'esperienza più risalente e documentata al riguardo, ossia quella della Conferenza Episcopale Statunitense, non ha dato risultati particolarmente incoraggianti se ha dovuto concludere che «l'esistenza dei tribunali amministrativi, ancorché ad essi si faccia ricorso raramente, costituirà una sorta di metodo per costringere implicitamente l'autorità ecclesiastica a partecipare alla procedura di conciliazione»<sup>18</sup>.

Nell'attesa, quindi, che la costituzione dei tribunali amministrativi locali possa rafforzare la previsione del c. 1733 §2, l'ufficio ivi previsto potrebbe forse più adeguatamente prestare un servizio efficace se, con atto legislativo del Vescovo diocesano, fosse inserito — come la *mens* del c. 1733 consente e la lettera del medesimo canone non impedisce — nella procedura di formazione di atti e decreti dell'autorità diocesana.

## 7. IL LEGISLATORE SUPREMO E UNIVERSALE

Giungiamo in tal modo al Legislatore supremo e universale, dopo aver percorso le responsabilità e i *desiderata* che coinvolgono persone e autorità di diverso profilo.

---

<sup>18</sup> John P. Beal. "On Due Process: The Third Decade". In *Protection of Rights of Persons in the Church. Revised Report of the Canon Law Society of America on the Subject of Due Process*, a cura di Canon Law Society of America, 10. Washington DC: CLSA, 1991; cf. pure Diane L. Barr, John P. Bell et al., eds. "The Final Report of the Committee on Experiment in Due Process in the Church. Presented at the CLSA National Convention St. Paul/Minneapolis Tuesday, October 5, 1999 (Without Appendices)". *Proceedings of Canon Law Society of America* 61 (1999): 148.

Se «a carico» del Legislatore supremo e universale porremo di seguito solo il «desiderio» di propiziare l'istituzione di tribunali amministrativi locali, non significa che nei suoi confronti la scienza canonica non nutra ulteriori aspettative. Al Legislatore supremo e universale compete anche — a sua discrezione — avvertire la necessità e, di conseguenza, mettere in atto stimoli (anche di carattere legislativo), perché altri siano incoraggiati a compiere passi ulteriori per una giustizia amministrativa più evoluta, come sopra si è accennato. Così non si può omettere di considerare che l'attività del Legislatore supremo e universale si esplica anche attraverso strumenti normativi di rango inferiore per natura alle leggi<sup>19</sup>.

## 8. I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI LOCALI

Se non fosse per la pubblicistica canonistica che origina dalla Germania<sup>20</sup>, la tematica dei tribunali amministrativi locali si può ritenere scomparsa da oltre una decina di anni dal dibattito canonistico<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Il riferimento qui è, per esempio, al *Regolamento Generale della Curia Romana* (30 aprile 1999, in AAS 91 [1999]: 630-699), la cui natura e autorità di emanazione non sono di facile identificazione (cf. Gianpaolo Montini. “I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 §2 del “Regolamento Generale della Curia Romana” tra normativa, prassi e giurisprudenza”. In *Iustitia in caritate, Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. Conn e L. Sabbarese, 534-540. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005); per l'evoluzione della giustizia amministrativa canonica risulterebbero di notevole impatto le modificazioni degli articoli 126, in riferimento alla nuova prassi dell'approvazione in forma specifica di atti impugnati (cf. Gianpaolo Montini. “L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato”. *Periodica de re canonica* 107 [2018]: 37-72) e 136 §2 in riferimento al più rigoroso rispetto del c. 57 (cf. Montini. “I tempi supplementari”, 540-548).

<sup>20</sup> Cf., per esempio, Matthias Ambros. *Kontrolle kirchlichen Verwaltungshandehns. Ein Beitrag zur Diskussion um die Errichtung von Verwaltungsgerichten auf Ebene der Bischofskonferenz*. Darmstadt: WGNB Academic, 2020; Burkhard J. Berkmann. “Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale. Conferenze episcopali e tribunali amministrativi”. *Concilium* (it.) 52 (2016): 940-953; Klaus Lüdicke. “«Es wird Zeit...»”. *Herder-Korrespondenz* 74/1 (2020): 23-25; Matthias Pulte. “Die Schaffung einer kirchlicher Verwaltungsgerichtsbarkeit für die deutschen Diözesen. Ein bleibendes desiderat aus der Kodifikationsgeschichte zum CIC/1983”. In *Im Dienst von Kirche und Wissenschaft. Festschrift für Alfred Hierold zur Vollendung des 65. Lebensjahres*. Berlin: Duncker & Humblot, 2007, 771-788.

<sup>21</sup> Fra i contributi favorevoli alla istituzione di tribunali amministrativi locali che propongono anche una agenda, cf. Gianpaolo Montini. “I tribunali amministrativi

*L'iter* tormentato e ambiguo del processo di formazione del vigente Codice con il colpo di scena della cancellazione della previsione dei tribunali amministrativi locali *in limine promulgationis* e il dibattito per molti versi surreale sui due reperti lessicali (cf. cc. 149 §2 e 1400 §2) lasciati nel testo del Codice vigente, hanno contribuito a consumare le energie necessarie per una concreta programmazione.

Oggi la prospettiva più realistica che fronteggia il Legislatore è la richiesta da parte della Conferenza Episcopale Tedesca di costituire in Germania tribunali amministrativi, tre o quattro interdiocesani di primo grado e uno di secondo grado<sup>22</sup>. La richiesta tedesca nasce da molteplici fonti, che devono essere tenute presenti, visto che la soluzione si presenta comunque come particolare: l'antica richiesta avanzata alla Santa Sede dal Sinodo delle diocesi tedesche negli anni Settanta del secolo scorso a Würzburg<sup>23</sup>; alcune recenti concessioni peculiari di tribunali amministrativi competenti su materie molto limitate e strettamente connesse con l'impianto dei rapporti tra Chiesa e Stato in Germania<sup>24</sup>;

---

locali". *Periodica de re canonica* 91 (2002): 313-359; Ilaria Zuanazzi. "La possibilità di tribunali amministrativi a livello particolare". In *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2006, 133-209, soprattutto 200-209.

<sup>22</sup> Cf. Ludwig Schick. "Bericht bei der ersten Synodalversammlung am 31. Januar 2020 in Frankfurt. Information zur Disziplinarordnung sowie zur Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit". Ultimo accesso: 16.9.2021. [www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente\\_Rednen\\_Beitraege/Bericht-Erzbischof-Schick-31.01.2020.pdf](http://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Rednen_Beitraege/Bericht-Erzbischof-Schick-31.01.2020.pdf); Id., "Bericht zum Fortgang der Projekte: Disziplinierung, Straf- und Verwaltungsordnung bei der zweiten Synodalversammlung am 2. Oktober 2021 in Frankfurt a. M.". Ultimo accesso: 10.10.2021. [www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente\\_Rednen\\_Beitraege/2021-10-02-SVII\\_Bericht-EB-Schick.pdf](http://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Rednen_Beitraege/2021-10-02-SVII_Bericht-EB-Schick.pdf).

<sup>23</sup> Cf. tutti i riferimenti e i testi in Ambros, *Kontrolle kirchlichen Verwaltungshandels*, 156-191.

<sup>24</sup> Per i tribunali ecclesiastici del lavoro cf. *Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung* [= KAGO]. *AfkKR* 174 (2005): 133-155, che è stata elaborata e promulgata dalla Conferenza Episcopale Tedesca, che ha richiesto ed ottenuto per questo fine mandato speciale dalla Santa Sede, che poi ha concesso la *recognitio* di cui al c. 455 per il tramite della Segnatura Apostolica; cf., da ultimo, il decreto nel testo originale e traduzione in tedesco, in SSAT, decreto, 25 marzo 2010, prot. n. 42443/09 VAR. *Kirchlicher Anzeiger für das Bistum Hildesheim* (2010): 90-92.

Per i tribunali ecclesiastici in materia di tutela della *privacy* cf. *Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung* [= KDSGO], in, per esempio, *Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn* 161 (2018): 113-116. Traduzione in italiano e commento in Gianpaolo Montini. "I tribunali ecclesiastici competenti in materia di *privacy* in

la recente tempesta sugli abusi, presto allargata agli abusi di potere da parte del clero<sup>25</sup>.

Dalla risposta che il Legislatore darà a questa richiesta, dipenderà il futuro dei tribunali amministrativi locali, perché si avvertirà qual è la sua *mens* circa l'opportunità di istituirli nella Chiesa.

Quali siano al riguardo le poste in gioco, si possono desumere dal risalente dibattito, che però deve essere applicato al mutato contesto ecclesiale odierno.

*Rapporto tra universale e particolare.* La richiesta della Conferenza Episcopale Tedesca dovrebbe essere l'occasione per la promulgazione di una legge-quadro universale sulla giustizia amministrativa, al modo — per intenderci — di quella promulgata nella recente riforma del processo di nullità matrimoniale. La sperimentazione cinquantennale del contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica, la prassi quarantennale nata dalla applicazione della normativa sui ricorsi contro gli atti amministrativi (cc. 1732-1739) e la naturale opportunità se non necessità che una richiesta particolare si giovi di un quadro normativo di riferimento generale, rendono prudente e ragionevole una rinnovata normativa generale. In essa la istituzione di tribunali amministrativi potrà mantenersi facoltativa, a giudizio della singola conferenza episcopale, secondo un sano principio di sussidiarietà.

---

Germania". *Quaderni di diritto ecclesiale* 33 (2020): 205-224; cf. i decreti nei testi originali e traduzione in spagnolo: SSAT, "Decreto, 3 mayo 2018. De l'ordenamiento judicial para constituir la jurisdicción eclesiástica para la protección de los datos personales; Decreto, 3 mayo 2018. Aprobación del decreto de erección del tribunal interdiocesano de primera instancia para la protección de los datos personales; Decreto, 3 mayo 2018. Aprobación del decreto de erección del tribunal interdiocesano de segunda instancia para la protección de los datos personales". *Ius communionis* 8 (2020): 333-343, con nota di commento di Matthias Ambros. "La jurisdicción para la protección de datos en el ámbito de la Conferencia episcopal alemana, ¿paso previo a una erección de tribunales administrativos generales locales?". *Ibid.*, 345-369.

<sup>25</sup> «2018 wurde ich von der Bischofskonferenz beauftragt, Vorschläge zu Verbesserungen und Veränderungen im Kirchenrecht im Hinblick auf die Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Finanzskandale und des Machtmissbrauchs zu machen. Ich habe diese Themen mit Expertinnen und Experten besprochen. Dabei kristallisierten sich als Vorschläge heraus: Die Errichtung von Spezialgerichten bzw. Kammern für Strafverfahren bei sexuellem Missbrauch in den deutschen Diözesen; ein deutschlandweit gültiges Disziplinarrecht für Kleriker und eine Verwaltungsgerichtsbarkeit» (Schick, *Bericht bei der ersten Synodalversammlung*, 2-3).

Questa auspicata legislazione universale non potrebbe tralasciare i seguenti riferimenti essenziali.

In *primo* luogo dovrà esserci un riferimento generale, al modo dei vigenti cc. 1691 §1, e 1728 §1, all'applicazione della normativa processuale codiciale. Non si potrà, in altre parole, ripetere quanto è avvenuto con le recenti concessioni particolari alla Conferenza Episcopale Tedesca di giurisdizioni amministrative: queste, infatti, riguardavano sezioni marginali dell'attività ecclesiale e materie strettamente parallele ad analoghe giurisdizioni amministrative statali. Si poté nel caso, quindi, concedere ampie deroghe al diritto universale processuale, quali, per esempio, un collegio che possa essere composto anche esclusivamente da laici, e una procedura esemplata su quella statale. Ciò non è pensabile in una giurisdizione amministrativa a competenza generale, che entra prepotentemente nella vita della Chiesa e, anzi, nel suo intimo. Gli autori più attenti, infatti, hanno smesso di legare il contenzioso amministrativo canonico alla stantia rivendicazione dei diritti dei fedeli a fronte dell'autorità ecclesiastica (al modo cioè della teorica che era alla base della giustizia amministrativa statale ottocentesca), per rilevare che nel contenzioso amministrativo canonico vi è in gioco molto di più, qualcosa di molto più attuale:

«In una Chiesa nella quale tutti i fedeli partecipano attivamente alla missione della Chiesa, le probabilità di tensioni e conflitti tra i diritti dei fedeli e le decisioni dell'autorità amministrativa sono esponenzialmente maggiori che in una Chiesa in cui la grande maggioranza dei fedeli sono prevalentemente passivi rispetto al ministero dei chierici»<sup>26</sup>.

In *secondo* luogo dovrà essere regolata la relazione tra la via giudiziale dei tribunali amministrativi locali e la via gerarchica dei ricorsi gerarchici, appunto. E ciò anzitutto per confermare la legittimità dei ricorsi gerarchici, quale via *mite* di rivendicazione dei diritti a fronte dell'autorità ecclesiastica esecutiva<sup>27</sup>, e quale via *unica* per richiedere una decisione *migliore* tra le legittimamente possibili alla medesima autorità<sup>28</sup>. Ciò com-

<sup>26</sup> John P. Beal. "Administrative Tribunals in the Church: An Idea Whose Time Has Come or An Idea Whose Time Has Gone?". *Proceedings of Canon Law Society of America* 55 (1993): 50.

<sup>27</sup> Cf. Gianpaolo Montini. *I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739)*. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2020, quarta di copertina.

<sup>28</sup> I ricorsi gerarchici possono essere proposti «propter quodlibet iustum motivum» (c. 1737 §1) e l'autorità gerarchica deve esaminare il ricorso sia nella legittimità sia nel merito, con uno spettro di decisioni notevole (cf. c. 1739), in grado di soddisfare

porterà anche la previsione di una soluzione degli eventuali conflitti tra le parti sulla via da intraprendere<sup>29</sup>.

In *terzo* luogo dovranno essere enumerate le azioni sperimentabili presso il tribunale amministrativo<sup>30</sup>, valorizzando, senza pregiudizi ideologici l'esperienza forense della Segnatura Apostolica.

In *quarto* luogo non potrà essere lasciato implicito, ma dovrà essere esplicitato il «principio petrino» (per usare un'espressione-guida della recente riforma del processo di nullità matrimoniale)<sup>31</sup>, che preveda l'accesso delle cause alla Santa Sede su legittime e regolate impugnazioni di pronunce di tribunali amministrativi locali. Non potrà darsi che si ripeta qui l'omissione delle concessioni particolari di giurisdizioni amministrative alla Conferenza Episcopale Tedesca, supplita (di diritto e di fatto) dall'applicazione del solo prescritto del c. 1417, ossia il diritto di richiedere l'avocazione della causa al Sommo Pontefice<sup>32</sup>. In questa competenza giurisdizionale amministrativa generale sarà giocoforza prevedere un sistema ordinario di impugnazione che non potrà distanziarsi da quanto previsto nel processo contenzioso ordinario, ossia concorrenza dei tribunali della Santa Sede nel secondo grado di giudizio e competenza

---

tutte le esigenze di una decisione la più adatta possibile a tutte le esigenze in gioco, pubbliche e private.

<sup>29</sup> Si tratterà di decidere se confermare o no il principio *electa una via non datur transitus ad alteram* e se privilegiare la via gerarchica o la via giurisdizionale in caso di scelta divergente da parte dei legittimati a proporre ricorso.

Contraria a qualsiasi *transitus* e favorevole a privilegiare la via giurisdizionale Zuanazzi. "La possibilità di tribunali amministrativi", 208-209.

<sup>30</sup> Si tratterà di concettualizzare non solo le azioni alla verifica della violazione della legge *in procedendo* o *in decernendo* e alla riparazione dei danni conseguenti, ma anche le azioni che *sensim sine sensu* la giurisprudenza della Segnatura Apostolica ha introdotto a partire da quelle.

<sup>31</sup> È notevole che una riforma che aveva al suo cardine la promozione della celerità e della prossimità nella trattazione delle cause di nullità, nonché la centralità del Vescovo-giudice, abbia inteso porre, tra i «*criteria fundamentalia quae opus reformationis direxerunt*», l'«*Appellatio ad Sedem Apostolicam*», «*antiquissimo spectato iure, ita ut vinculum inter Petri Sedem et Ecclesias particulares confirmetur*» (Franciscus. *litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015. In AAS 107 [2015]: 960-961).

<sup>32</sup> Nell'ambito dei tribunali ecclesiastici del lavoro in Germania si è avuto un tribunale delegato dal Sommo Pontefice, costituito dalla Segnatura Apostolica (cf. prot. n. 42676/09 VT): cf. Tribunal delegatum. "Urteil [...] zu Art. 2 Abs 2 Grundordnung des Kirchlichen Dienst im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse", 31 marzo 2010. AfkKR 179 (2010): 153-167.

esclusiva dei tribunali della Santa Sede nel terzo grado<sup>33</sup>. Il tribunale della Santa Sede competente a ricevere le impugnazioni non potrà essere che la Segnatura Apostolica<sup>34</sup>.

In *quinto* luogo si potrà utilmente prevedere esplicitamente la possibilità di richiedere alla Santa Sede il mandato speciale (cf. c. 455) per una legislazione processuale particolare, in relazione alle condizioni peculiari di una conferenza episcopale<sup>35</sup>.

## 9. CONCLUSIONE

Appartiene alla saggezza popolare l'ammonimento a non dare consigli se non richiesti. Le ragioni alla base di questo principio sono numerose e qualificate. Esse sono comunque almeno in parte superate nella Chiesa alla luce del c. 212 §3. Lo sono in forma ancora più convincente se i consigli sono offerti responsabilmente, ossia coinvolgendo nella prospettiva tutte le componenti della società (nel caso, della Chiesa), in modo che il consiglio non divenga un *alibi* alla propria indolenza o un *j'accuse* rivolto esclusivamente ad un soggetto (di solito, un'autorità costituita), ma la proposta credibile di una evoluzione, confermata dall'esempio del suo autore. Questa proposta non può non comprendere anche la valutazione della situazione in cui cade, e quindi della sua concreta realizzabilità, ossia, come si usa dire oggi, della sua sostenibilità.

Solo in tal modo divengono proposte responsabili.

---

<sup>33</sup> Cf. c. 1444 §§1-2 nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Favorevole alla previsione «del solo doppio grado di revisione, presso la *Sectio altera*», ossia senza la necessità di un tribunale amministrativo locale di secondo grado, Zuanazzi, "La possibilità di tribunali amministrativi", 209.

<sup>34</sup> L'identificazione della Segnatura Apostolica quale tribunale superiore competente è nella natura delle cose e universalmente affermata.

La (nuova) competenza non dovrebbe comportare per il Supremo Tribunale un aggravio poiché corrispettivamente si avrà una diminuzione dei ricorsi avverso decisioni dei Dicasteri della Curia Romana che decidono ricorsi gerarchici.

<sup>35</sup> Nel descrivere il dialogo fra la Curia Romana e la Conferenza Episcopale Tedesca sul progetto di tribunali amministrativi locali, L. Schick annota: «Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Dikasterien in Rom mit manchen unserer Vorstellungen „fremdeln“, denn sie sind für die Gesamtkirche zuständig und unsere Entwürfe sind in dieser Hinsicht durchaus herausfordernd» (*Bericht zum Fortgang der Projekte*, 2).

## REFERENCIAS

- Ambros, Matthias. “La jurisdicción para la protección de datos en el ámbito de la Conferencia episcopal alemana, ¿paso previo a una erección de tribunales administrativos generales locales?”. *Ius communionis* 8 (2020): 345-369.
- Ambros, Matthias. *Kontrolle kirchlichen Verwaltungshandelns. Ein Beitrag zur Diskussion um die Errichtung von Verwaltungsgerichten auf Ebene der Bischofskonferenz*. Darmstadt: WGNB Academic, 2020.
- Barr, Diane L., John P. Bell et al., eds. “The Final Report of the Committee on Experiment in Due Process in the Church. Presented at the CLSA National Convention St. Paul/Minneapolis Tuesday, October 5, 1999 (Without Appendices)”. *Proceedings of Canon Law Society of America* 61 (1999): 68-79.
- Beal, John P. “Administrative Tribunals in the Church: An Idea Whose Time Has Come or An Idea Whose Time Has Gone?”. *Proceedings of Canon Law Society of America* 55 (1993): 39-71.
- Beal, John P. “On Due Process: The Third Decade”. In *Protection of Rights of Persons in the Church. Revised Report of the Canon Law Society of America on the Subject of Due Process*, a cura di por Canon Law Society of America. Washington DC: CLSA, 1991.
- Berkmann, Burkhard J. “Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale. Conferenze episcopali e tribunali amministrativi”. *Concilium* (it.) 52 (2016): 940-953.
- Lüdicke, Klaus. “«Es wird Zeit...»”. *Herder-Korrespondenz* 74/1 (2020): 23-25.
- Montini, Gianpaolo. *Los recursos jerárquicos (cc. 1732-1739)*. Madrid: Ediciones Universidad san Dámaso, 2021.
- Montini, Gianpaolo. “La responsabilità dell’Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica”. *Ius Ecclesiae* 33 (2021): 537-567.
- Montini, Gianpaolo. *I ricorsi gerarchici (Cann. 1732-1739)*. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2020.
- Montini, Gianpaolo. “I tribunali ecclesiastici competenti in materia di *privacy* in Germania”. *Quaderni di diritto ecclesiale* 33 (2020): 205-224.
- Montini, Gianpaolo. “L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato”. *Periodica de re canonica* 107 (2018): 37-72.

- Montini, Gianpaolo. "I tempi supplementari nei ricorsi gerarchici presso la Curia Romana e il ricorso alla Segnatura Apostolica. L'art. 136 §2 del "Regolamento Generale della Curia Romana" tra normativa, prassi e giurisprudenza". In *Iustitia in caritate, Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di John Conn e Luigi Sabbarese, 523-548. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005.
- Montini, Gianpaolo. "I tribunali amministrativi locali". *Periodica de re canonica* 91 (2002): 313-359.
- Pulte, Matthias. "Die Schaffung einer kichlicher Verwaltungsgerichtbarkeit für die deutschen Diözesen. In bleibendes Desiderat aus der Kodifikationsgeschichte zum CIC/1983". In *Im Dienst von Kirche und Wissenschaft. Festschrift für Alfred Hierold zur Vollendung des 65. Lebensjahres, 771-788*. Berlin: Duncker & Humblot, 2007.
- Zuanazzi, Ilaria. "La possibilità di tribunali amministrativi a livello particolare". In *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*. Milano: Giuffrè, 2006, 133-209.